

NOTIZIARIO N. 15 - 5 APRILE 2024



PROMOZIONE 2024 PER GLI ASSOCIATI.

pag. 3

EVENTI

- ◆ **RENTRI: SEMINARIO TECNICO GRATUITO PER GLI ASSOCIATI – VENERDÌ 12 APRILE 2024.**

pag. 4

AFFARI GENERALI

- ◆ **SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: RINNOVATO IL PROTOCOLLO CONFIMI INDUSTRIA – INAIL.**
- ◆ **MECSPE 2025 – PARTECIPAZIONE COLLETTIVA BOLOGNA, 5 – 7 MARZO 2025 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

pag. 5

pag. 6

AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ **MUD 2024: SCADENZA FISSATA ALL'1 LUGLIO 2024.**

pag. 7

ESTERO

- ◆ **BALCANI OCCIDENTALI: OPPORTUNITÀ DI BUSINESS PER LE IMPRESE FOCUS SUBOSNIA-ERZEGOVINA | RAVENNA, 12 APRILE 2024.**

pag. 8

SINDACALE E PREVIDENZIALE



DECRETO-LEGGE N. 19/2024 E NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO: NOTA DELL'INL.

pag. 12

- ◆ **DOMANDE DI ACCESSO ALL'ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE EROGATO DAL FIS E DA ALTRI FONDI DI SOLIDARIETÀ: «DICHIARAZIONE FRUITO» E AGGIORNAMENTO INPS DEL «FILE .CSV».**
- ◆ **LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO: NUOVE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI E DELLE IMPOSTE E REGOLARIZZAZIONE INPS ENTRO IL 16 GIUGNO 2024.**
- ◆ **STRANIERI ALTAMENTE QUALIFICATI: ISTRUZIONI PER IL LAVORO IN ITALIA (CIRCOLARE INTERMINISTERIALE DEL 28 MARZO 2024).**

pag. 17

pag. 18

pag. 30

E' tempo di **ripartenze**
e di nuovi **progetti**
per raggiungere insieme
obiettivi ambiziosi.

Vuoi unirti a noi?

Allora ...

passaparola !



**RACCONTA LA TUA ASSOCIAZIONE
AI TUOI CLIENTI E FORNITORI:**

entrando a far parte del mondo Confimi
potranno usufruire dei nostri servizi
e partecipare a tutte le iniziative
utili a semplificare il loro lavoro.

E PER TE

che hai dedicato tempo ed energie alla tua Associazione
uno **SCONTO** sul contributo associativo 2024.



RENTRI Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti

Lo stato dell'arte a 6 mesi dall'entrata
in vigore del nuovo sistema

Seminario Tecnico gratuito per gli associati

Venerdì 12 aprile 2024 | ore 10.30 – 12.00

CONFIMI Romagna

Via Maestri del Lavoro, 42/F - Ravenna

Il 15 dicembre 2024 è la data di avvio ufficiale del **Rentri**, il nuovo sistema definito dal D.M. 59/23 pensato per garantire maggiore **tracciabilità nelle operazioni di gestione dei rifiuti** e che interesserà, con tempistiche differenziate, la stragrande maggioranza delle imprese italiane.

PROGRAMMA DEI LAVORI

- Il Rentri, nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti
- Contesto normativo (art. 193 bis D.Lgs. 152/06, D.M. 59/23 e relativi Decreti Direttoriali attuativi)
- Soggetti obbligati e soggetti esenti
- Tempistiche di applicazione del Rentri
- I nuovi modelli di registro di carico e scarico e formulario di identificazione dei rifiuti
- Come prepararsi correttamente all'entrata in vigore del nuovo sistema
- Question time

RELATORI

Federico Marangoni - Segretario Generale Confimi Romagna

Silvia Ceseri - Area Tecnica Confimi Romagna

Marco Zonta - Consulente HSE SINTAM

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

(da inviare entro **mercoledì 10 aprile** a ceccarelli@confimioromagna.it)

Nome _____ Cognome _____
Azienda _____ Indirizzo _____
E-mail _____

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal **GDPR UE 2016/679**.
Per consultare l'informativa completa è possibile collegarsi al sito www.confimioromagna.it/privacy-policy

si ringrazia

**SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
RINNOVATO IL PROTOCOLLO CONFIMI INDUSTRIA - INAIL**

Segnaliamo il rinnovo del Protocollo d'Intesa triennale tra Inail e Confimi Industria, siglato dal Presidente della nostra Confederazione Paolo Agnelli e dal Commissario straordinario dell'Istituto, Fabrizio D'Ascenzo, per la realizzazione di attività e progetti per lo sviluppo della cultura della sicurezza nelle piccole e medie imprese.

Si rafforza quindi la collaborazione tra l'Istituto e una realtà associativa significativa nel sistema economico e produttivo nazionale a cui aderiscono circa 45mila imprese manifatturiere che impiegano quasi 650 mila lavoratori.

Un percorso di collaborazione iniziato già tre anni fa e durante i quali si è ottenuta la pubblicazione di tre documenti tecnici sui temi della nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, della sanificazione nel post pandemia e della segnalazione e analisi dei near miss.

Iniziative e progetti per la riduzione di infortuni e tecnopatie.

Obiettivo del nuovo protocollo d'intesa è la realizzazione di attività e progetti volti alla riduzione sistematica di eventi infortunistici, incidenti e malattie professionali.

Un impegno da portare avanti anche attraverso specifiche attività di prevenzione e con lo sviluppo di buone pratiche, in un'ottica di trasferibilità e applicabilità nei settori industriali di riferimento.

Per il Presidente Agnelli “la formazione continua e la consulenza alle imprese sono indispensabili per accrescere la consapevolezza sulle pratiche corrette per contrastare gli infortuni. La gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro deve sempre più essere percepita come un vantaggio competitivo”.

“Attraverso il rinnovo di questo protocollo – dichiara il Commissario Straordinario dell'Inail, Fabrizio D'Ascenzo – l'Istituto intende continuare a contribuire in maniera incisiva al processo di diffusione della cultura della prevenzione coinvolgendo il sistema produttivo italiano. L'Inail crede fortemente nell'importanza di condividere competenze, conoscenze, risorse e strumenti per promuovere azioni di rafforzamento della salute e sicurezza dei lavoratori e di contrasto al drammatico fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali”.

Link [Protocollo d'intesa](#)

**MECSPE 2025 – PARTECIPAZIONE COLLETTIVA
BOLOGNA, 5 – 7 MARZO 2025**

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Segnaliamo l'opportunità offerta da Confimi Industria a tutte le imprese associate di partecipare alla fiera **MECSPE 2025**, che si terrà a **Bologna Fiere dal 5 al 7 marzo 2025** in modo aggregato, condividendo spazio e risorse al fine di minimizzare le spese.

Da 23 edizioni MECSPE è il più grande appuntamento dedicato alle **innovazioni per l'industria manifatturiera**: con un programma sviluppato sui **tre filoni tematici** ispirati dai pilastri per la crescita in chiave 4.0, **formazione, digitalizzazione e sostenibilità**, il percorso all'interno dei 13 saloni sinergici sarà un'importante occasione per conoscere le principali innovazioni tecnologiche nell'ambito dei processi industriali.

Per garantire il massimo supporto organizzativo, nel dialogo con l'ente fiera, allestitori e tecnici, invitiamo a compilare la seguente manifestazione di interesse entro **lunedì 22 aprile** p.v. e inviarla a **ceccarelli@confimiromagna.it**

Seguiranno indicazioni sull'allestimento dello spazio condiviso, le attività di approfondimento e le spese coinvolte, studiate in relazione al numero delle adesioni.

 **MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

MUD 2024: SCADENZA FISSATA ALL'1 LUGLIO 2024

Ricordiamo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) del 2 marzo 2024 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2024, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all'anno 2023.

Come noto, in base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del MUD è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello specifico DPCM e, pertanto, la stessa dovrà essere effettuata **entro il giorno 1 luglio 2024**. Si segnala, come già accaduto anno scorso, che anche per il 2024 la pubblicazione dello specifico DPCM è avvenuta in ritardo rispetto al termine ultimo consentito dal disposto normativo vigente.

La pubblicazione degli allegati al Decreto è demandata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che a breve dovrà rendere disponibili le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione, il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica.

Unioncamere provvederà successivamente a mettere a disposizione i prodotti informatici e i portali per la compilazione e la presentazione del MUD 2024.

Come ogni anno l'area tecnica dell'Associazione è a disposizione delle aziende, oltre che per fornire qualunque informazione al riguardo, per la compilazione e l'invio delle dichiarazioni MUD: **le imprese che intendono avvalersi di tale servizio dovranno inviare la documentazione necessaria (copia dei registri di c/s e formulari di identificazione rifiuti relativi all'annualità 2023) entro il 31 maggio 2024 al seguente recapito:**

Arianna Gavanelli – tel. 0544.280211 – gavanelli@confimiromagna.it

Si segnala infine che, per le aziende che hanno aderito al servizio di tenuta telematica del registro di carico e scarico con il gestionale Ecodesk per il tramite dell'Associazione, non sarà necessario l'invio di alcuna documentazione poiché la trasmissione della dichiarazione MUD 2024 verrà effettuata in maniera completamente automatica.

**BALCANI OCCIDENTALI: OPPORTUNITÀ DI BUSINESS PER LE IMPRESE
FOCUS SUBOSNIA-ERZEGOVINA**

RAVENNA, 12 APRILE 2024

Segnaliamo alle aziende interessate al **mercato dei Balcani Occidentali** il workshop in programma il prossimo 12 aprile, organizzato dalla Camera di Commercio Italo-Bosniaca e dalla CCIAA di Ferrara e Ravenna in collaborazione con PROMOS.

Alleghiamo inoltre alcune indicazioni specifiche segnalateci dalle due Camere di Commercio della Bosnia Erzegovina partecipanti all'evento relativamente alle imprese locali interessate a collaborazioni con aziende italiane e settori che presentano le maggiori opportunità.

WORKSHOP

**Balcani Occidentali: opportunità di business per le imprese
Focus su Bosnia-Erzegovina**

**Camera di commercio Italo-Bosniaca
Camera di commercio Ferrara e Ravenna**

**Ravenna, 12 aprile 2024
Sala Cavalcoli - Viale L.C. Farini n. 14**

10.00 Introduzione e saluti istituzionali

- Matteo Leoni - Presidente Camera di commercio Italo-Bosniaca
- Giorgio Guberti - Presidente Camera di commercio Ferrara Ravenna
- Michele de Pascale - Sindaco di Ravenna

in collegamento video:

- Ambasciata d'Italia a Sarajevo
- Camera per il commercio estero della Bosnia-Erzegovina

10.45 La Bosnia Erzegovina verso l'adesione alla UE: prospettive e opportunità per le imprese

- Mia Glamuzina - Direttore settore economico Camera di commercio Federazione BiH
- Pero Ćorić - Presidente Camera di commercio Repubblica Srpska

11.45 La Camera di commercio Italo-Bosniaca: uno strumento per l'internazionalizzazione delle imprese nei Balcani

Marina Vicini - Direttrice Camera di commercio Italo-Bosniaca

12.00 Internazionalizzazione delle imprese nei Balcani: il supporto di Promos Italia

Giovanni Casadei Monti - Dirigente Promos Italia

12.10 Le misure regionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese

Gianluca Baldoni - Regione Emilia Romagna

12.30 Confronto diretto con le aziende

13.15 Conclusioni - Matteo Leoni

Partecipazione gratuita
Iscrizioni al seguente link:
<https://forms.gle/RBh5CcfFpMyQk7vX8>

In collaborazione con



Con il contributo di:



Workshop 12/04/2024:

Indicazioni per inviti mirati ad aziende italiane: settori specifici in cui sono ricercate collaborazioni

SETTORE METALMECCANICO

1. <http://www.livnicajelsingrad.com/en/>
L'attività principale della **Fonderia Jelšingrad** è la produzione di "getti" di acciaio per vari usi: per la costruzione di carri, di macchinari, nell'industria mineraria, petrolifera, chimica e alimentare.
2. <https://www.topling.com/>
Lunga tradizione nella produzione di caldaie. L'azienda impiega oggi 180 dipendenti e produce caldaie per tutti i tipi di combustione nella gamma di potenza da 6 kW a 12.000 kW.
3. <https://www.vendomdoo.com/index.php/en/products-and-services>
Produzione di contenitori per rifiuti, contenitori destinati a strutture commerciali e di vendita, strutture metalliche e loro parti, cisterne metalliche, serbatoi, ecc. L'azienda offre anche servizi di taglio lamiera con laser, plasma e gas, piegatura lamiera, punzonatura lamiera, saldatura, sabbiatura, verniciatura a polvere, assemblaggio, progettazione e sviluppo prodotti su richiesta del cliente o soluzioni proprie nel settore metalmeccanico
4. <https://elas.ba/about>
L'azienda produce principalmente, su specifica richiesta dei clienti, armadi metallici per vari utilizzi, apparecchiature mediche, prodotti per l'industria automobilistica e di veicoli ferroviari, oltre a numerosi altri prodotti metallici su richiesta. Tra i prodotti "propri": "banchi per casinò", terminali di scommesse per negozi di scommesse, chioschi elettronici per diverse esigenze, macchine per il taglio di lastre di pietra, attrezzature mediche e arredi dedicati, casseforme per veicoli ferroviari.
5. <https://novijelsingrad.com/index.php/sadrzaj/jedna/9>
Oltre alla produzione di macchine utensili, "Novi Jelšingrad" effettua lavorazione di metalli e produzione di strutture in acciaio fino ad un peso di 30 tonnellate, in base alle richieste del cliente. La produzione consiste nella preparazione del materiale (taglio e piegatura), saldatura, lavorazione meccanica, protezione superficiale e assemblaggio.
6. <https://vis.ba/en/home-2/>
L'azienda è uno dei pochi produttori di articoli in metallo e plastica in Bosnia ed Erzegovina che dispone di un sistema integrato di sviluppo e produzione di utensili, stampaggio ad iniezione di prodotti in plastica e lavorazione meccanica di precisione. Sviluppano e producono strumenti per iniezione plastica di altissima qualità per quasi tutti i tipi di materiali termoplastici (PP, PA, ABS, PE, PC...)
7. <https://mpmdoo.com/o-nama/>
Carpenteria leggera - Lavorazione del metallo, progettazione e produzione di espositori e armadietti personalizzati
8. <https://feal.ba/en/> : Produzione profili in alluminio per edilizia
9. <https://www.aluminij.com/> : Produzione alluminio

AUTOMOTIVE E INDUSTRIA METAL MECCANICA DI PRECISIONE

MEGAMONT d.o.o. (Banja Luka) :

L'azienda, con circa 150 dipendenti, effettua assemblaggio di accessori e componentistica per industria automotive ed elettrodomestici (es: micro interruttori). Sono già fornitori di ITW Automotive Italia. Ricercano altri committenti.

In Bosnia Erzegovina diverse aziende operano nel settore della produzione di ricambi per l'industria automobilistica. Questo rappresenta pertanto un settore interessante per potenziali collaborazioni.

LAVORAZIONE DEL LEGNAME

Data la ricchezza di materia prima e di manodopera qualificata, il settore della lavorazione del legname è molto sviluppato in Bosnia Erzegovina.

Domanda:

- Tecnologie per l'ottimizzazione dei processi produttivi e soluzioni innovative in linea con gli standard digitali e 4.0 dei Paesi europei.

Offerta:

- Produzione pavimenti in legno
- Produzione profili legno per edilizia abitativa (listelli, tavole, perline, profili)
- Produzione mobili
- Produzione serramenti in legno (infissi)
- Produzione case in legno

AGRO ALIMENTARE

Domanda:

- Tecnologie e attrezzature innovative (impianti, macchinari, tecnologie sia per l'agricoltura che per la lavorazione dei prodotti agricoli e di allevamento)
- Attrezzature e tecnologie per la produzione del vino
- Piantine da frutta (fragole, mele, pere...)

Offerta:

- Produzione e lavorazione di piccoli frutti surgelati (lamponi, mirtilli, more, visciole)
- Raccolta e lavorazione erbe officinali (grandissima disponibilità di materia prima)
- Raccolta e lavorazione funghi di bosco (secchi e surgelati)
- Produzione distillati (grappa tradizionale, distillati di frutta)

AMBIENTE

Domanda:

- Tecnologie per smaltimento e trattamento dei rifiuti, in modo particolare rifiuti elettronici e pneumatici

TURISMO

Segmenti più interessanti: turismo religioso , sportivo (rafting, pesca) , termale

DECRETO-LEGGE N. 19/2024 E NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO: NOTA DELL'INL

Il [d.l. 2/3/2024 n. 19](#), recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*” e in vigore dal 2 marzo u.s. (giorno della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» n. 52), agli artt. da 29 a 31 del capo VIII, ha introdotto novità in materia di lavoro; **nelle more della sua conversione in legge**, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con l’acclusa nota n. 521 del 13 marzo 2024, ha segnalato quelle relative a discipline di istituti interessanti la sua “attività”. Tra esse, qui sotto, indichiamo le più rilevanti per le aziende del comparto industria/associate a CONFIMI ROMAGNA:

- **DURC e regolarità contributiva** (art. 29, c. 1), di cui si è trattato su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2024;
- **appalto e distacco** (art. 29, c. 2);
- **aumento dell’importo della maxi sanzione per lavoro “nero”** (art. 29, c. 3);
- **sanzioni in caso di appalto e somministrazione illecita** (art. 29, commi 4 e 5);
- “**lista di conformità**” (art. 29, commi 7-9);
- **verifica della congruità** (art. 29, commi 10-13);
- **sistema di qualificazione delle imprese** e dei lavoratori autonomi **tramite crediti** (art. 29, c. 19);
- **sanzioni civili** (decorrenti dall’1 settembre 2024) **per omissione/evasione contributiva** (art. 30).



Alle Direzioni interregionali del lavoro
Agli Ispettorati d'area metropolitana
Agli Ispettorati territoriali del lavoro

e p.c.

Alla Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro

Oggetto: decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*.

Il D.L. n. 19/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 2 marzo 2024, ha introdotto importanti novità sulla disciplina di alcuni istituti che interessano l'attività dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Nel rinviare ogni approfondimento all'esito della conversione del decreto ed al consolidarsi dell'articolato normativo, si ritiene qui opportuno segnalare le citate novità.

DURC e regolarità contributiva (art. 29, comma 1)

L'art. 29, comma 1, de D.L. n. 19/2024 è intervenuto a modificare l'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 subordinando il riconoscimento di benefici normativi e contributivi all'assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale *“comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali (...)”*

Si introduce poi un comma 1175-bis, prevedendo che resti fermo il diritto ai benefici *“in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione”*.

Appalto e distacco (art. 29, comma 2)

Nell'ambito della disciplina in materia di appalto il legislatore introduce due importanti novità.

Anzitutto si introduce un nuovo comma 1-bis all'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 che riconosce al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto *“un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto”*.

In secondo luogo, si provvede ad integrare il comma 2 dello stesso art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilendo che l'istituto della responsabilità solidale retributiva e contributiva trova applicazione anche nelle ipotesi di illiceità della somministrazione, dell'appalto e del distacco di cui all'art. 18, commi 2 e 5-bis, dello stesso D.Lgs. n. 276/2003.

Aumento dell'importo massimizzazione per lavoro "nero" (art. 29, comma 3)

L'art. 29, comma 3, è intervenuto a modificare l'art. 1, comma 445, della L. n. 145/2018 lett. d), elevando dal 20% al 30% l'aumento già previsto degli importi sanzionatori indicati dall'art. 3 del D.L n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002) in caso di impiego di lavoratori "in nero".

Sanzioni appalto e somministrazione illecita (art. 29, commi 4 e 5)

L'art. 29, commi 4 e 5, intervengono a modificare la disciplina sanzionatoria in materia di appalti e somministrazioni illecite e fraudolente. L'intervento prevede sostanzialmente che le fattispecie previste dall'art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, già depenalizzate ad opera del D.Lgs. n. 8/2016, tornino ad avere rilevanza penale. In tal caso le sanzioni prevedono la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda con l'ipotesi di aggravante – già prevista dall'art. 38-bis del D.Lgs. n. 81/2015 ora abrogato – nelle ipotesi in cui *"la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore"*.

Imprese agricole e attività stagionali (art. 29, comma 6)

L'art. 29, comma 6, è intervenuto a modificare l'art. 1, comma 354, della L. n. 197/2022 apportando dei correttivi alla disciplina sanzionatoria in materia di impiego di lavoratori stagionali. In particolare, si prevede ora che in caso di superamento del limite di 45 giornate annue delle *"prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato"* i rapporti di lavoro si trasformano a tempo indeterminato. Inoltre, si prevede che, in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344 della L. n. 197/2022 (disoccupati, percettori di NASpl, pensionati, giovani, detenuti ecc.), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore. Si conferma inoltre la non applicazione della diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

Lista di conformità (art. 29, commi 7-9)

I commi da 7 a 9 dell'art. 29 prevedono che, laddove all'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non emergano violazioni o irregolarità, l'INL rilasci un attestato e iscriva l'impresa, previo assenso, in un elenco informatico, consultabile pubblicamente, denominato *"lista di conformità INL"*.

I datori di lavoro per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione non saranno sottoposti ad ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisiti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla lista.

Verifica della congruità (art. 29, commi 10-13)

I commi da 10 a 13 dell'art. 29 prevedono, in materia di appalti pubblici e privati in edilizia, che il responsabile del progetto, negli appalti pubblici e il committente, negli appalti privati, verifichino la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.

Qualora tale verifica non sia effettuata – in ambito pubblico, per gli appalti di valore pari o superiore a 150.000 euro, in ambito nel privato, per gli appalti di valore pari o superiore a 500.000 euro – scattano delle conseguenze sanzionatorie.

L'accertamento delle violazioni è rimesso agli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione

sociale.

Incentivi lavoro domestico (art. 29, commi 15-18)

L'art. 29, ai commi 15-18, introduce un incentivo *“in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell'indennità di accompagnamento”*.

Trattasi di un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.

Al fine di poter godere dell'esonero il datore di lavoro destinatario della prestazione deve possedere un valore dell'ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria non superiore a 6.000 euro.

Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'art. 1, comma 3 nn. 1-5, del D.P.R. n. 1403/1971 (assistenza degli invalidi, mutilati, ciechi, ecc.).

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (art. 29, comma 19)

L'art. 29, comma 19, sostituisce l'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 che reca la disciplina del *“Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”*.

La disposizione introduce la c.d. *“patente”* a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.

Il sistema della patente rappresenta un meccanismo di qualificazione e selezione delle imprese che operano nei cantieri già al momento del suo rilascio, subordinato al possesso di determinati requisiti.

La patente è rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti e subisce delle decurtazioni variabili a seconda della gravità della violazione commesse. Per lavorare nei cantieri sarà necessario che sulla patente a punti siano presenti almeno 15 crediti residui, pena il pagamento di sanzioni amministrative.

Il sistema della patente sarà comunque operativo dal 1° ottobre p.v. e all'esito della integrazione del portale nazionale del sommerso in cui troverà posto una apposita sezione per la gestione informatizzata del documento.

Sanzioni civili per omissione/evasione contributiva (art. 30)

L'art. 30 del D.L. n. 19/2024 introduce, a far data dal 1° settembre 2024, importanti modifiche all'art. 116, comma 8, della L. n. 388/2000 recante la disciplina sanzionatoria per omissione/evasione contributiva.

Inoltre, la disposizione, sempre a decorrere dal 1° settembre 2024, introduce nuovi obblighi a carico dell'INPS *“al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili”*. In particolare, si chiede all'Istituto di mettere a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi; al contribuente è invece rimessa la facoltà di segnalare all'INPS *“eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti”*. Sulla base di tale interlocuzione possono emergere inadempimenti contributivi rispetto ai quali si prevedono specifiche sanzioni e percorsi di regolarizzazione.

Implementazione degli organici ispettivi (art. 31, commi 1-9)

L'art. 31, ai commi 1-9, prevede una implementazione degli organici dell'Ispettorato nazionale del lavoro attraverso la proroga delle autorizzazioni ad assumere non ancora utilizzate, l'assunzione di n. 250 nuove unità di personale ispettivo tecnico, un aumento del contingente di personale dell'Arma di 50 unità.

Efficientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro (art. 31, comma 10)

L'art. 31, comma 10, stabilisce che, al fine di garantire un adeguato presidio del territorio attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento su tutto il territorio nazionale dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, determinate somme che già sono destinate al bilancio dell'Ispettorato in forza di disposizioni vigenti *“possono essere altresì utilizzate per finanziare, nel limite di 20 milioni di euro, l'efficientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso misure da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del direttore dell'Ispettorato”*.

Incentivazione del personale ispettivo (art. 31, comma 11)

L'art. 31, comma 11, apporta alcune modifiche al sistema di incentivazione del personale ispettivo (c.d. fondo “Poletti”) eliminando il precedente limite complessivo di 13 milioni di euro da destinare alle misure incentivanti ed introducendo un limite individuale *“del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo”*.

Rispristino ruoli ispettivi INPS e INAIL (art. 31, comma 12)

L'art. 31, comma 12, abrogando alcune disposizioni del D.Lgs. n. 149/2015, ripristina i ruoli ispettivi di INPS e INAIL e consente agli Istituti di poter assumere nuovo personale da adibire alla attività di vigilanza, lasciando tuttavia inalterati ruolo e competenze dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della programmazione e coordinamento di tutta l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Danilo PAPA

DOMANDE DI ACCESSO ALL'ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE EROGATO DAL FIS E DA ALTRI FONDI DI SOLIDARIETÀ: «DICHIARAZIONE FRUITO» E AGGIORNAMENTO INPS DEL «FILE .CSV»

In merito al riconoscimento dei periodi fruiti relativamente alle autorizzazioni dei trattamenti di integrazione salariale concessi dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015, l'INPS, dopo le indicazioni diramate con i messaggi n. 4653 del 28 dicembre 2022 , n. 583 del 7 febbraio 2023 e n. 1351 dell'11 aprile 2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 1, 6 e 14 del 2023), con il messaggio n. 1232 del 25 marzo 2024, ha:

- fornito il «modello del *file* in formato .csv per la dichiarazione del fruito, integrato con il calendario dell'anno 2024 ([qui disponibile](#));
- rinviato, per quanto riguarda le modalità di compilazione e di trasmissione del suddetto *file*, alle istruzioni operative contenute nella versione aggiornata del manuale allegato al messaggio n. 1351/2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 14/2023);
- ribadito che il *format* non deve essere in alcun modo modificato o alterato dall'utente.

LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO: NUOVE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI E DELLE IMPOSTE E REGOLARIZZAZIONE INPS ENTRO IL 16 GIUGNO 2024

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, con l'accluso decreto 6/3/2024 (allegato n. 1), pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 66 del 19 marzo u.s., ha determinato le retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, c. 1, del d.l. n. 317/1987^[*], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 398/1987.

Le disposizioni del d.l. n. 317/1987 (art. 1) si applicano ai lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, con esclusione pertanto dei seguenti Stati dell'Unione europea: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d'oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell'arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia.

Per quanto riguarda il Regno Unito, a seguito dell'uscita dall'Unione europea e della scadenza del termine, fissato al 31 dicembre 2020, del periodo di transizione previsto dall'Accordo di recesso (circolare INPS 4/2/2020 n. 16 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4/2020), l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, hanno concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement o TCA) pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» dell'Unione europea L 444 del 31 dicembre 2020 (circolare INPS 27/4/2021 n. 71 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 18/2021).

Per i lavoratori che si spostano nell'ambito dell'Unione europea la normativa di sicurezza sociale applicabile è quella contenuta nei regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009, e successive modificazioni.

Sono esclusi, inoltre, dall'ambito di applicazione del d.l. n. 317/1987 anche la Svizzera e i Paesi aderenti all'Accordo SEE - Liechtenstein, Norvegia, Islanda - ai quali si applica la normativa comunitaria. Si evidenzia a tale proposito che le disposizioni contenute nei citati regolamenti

[*] **Art. 4, c. 1, decreto-legge n. 317/1987**

Criteria per le contribuzioni

1. I contributi dovuti per i regimi assicurativi di cui all'articolo 1, a decorrere dal periodo di paga in corso al 9 gennaio 1986, sono calcolati su retribuzioni convenzionali. Tali retribuzioni, fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello delle finanze, sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. Il decreto anzidetto è emanato per gli anni 1986 e 1987 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

comunitari si applicano, da aprile 2012, anche nei rapporti con la Svizzera e, da giugno 2012, anche ai Paesi SEE.

Di conseguenza l'INPS, con la circolare n. 49 del 25 marzo 2024, ha diramato quanto sotto riportato.

A) RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L'ANNO 2024

Soggetti ai quali si applicano le retribuzioni convenzionali

Le retribuzioni di cui al d.m. 6/3/2024 devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l'anno 2024, a favore dei lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale.

Relativamente alla categoria dei lavoratori interessati si chiarisce che le disposizioni del d.l. n. 317/1987 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell'UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.

Le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.

Si richiamano, in proposito, le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall'Italia con i seguenti Paesi extracomunitari: Argentina, Australia, Brasile, Canada (cfr. la circolare n. 154 del 25 ottobre 2017) e Quebec, Capoverde, Israele (cfr. la circolare n. 196 del 2 dicembre 2015), Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc.), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia.

Retribuzioni convenzionali

Come stabilito dall'art. 2 del d.m. 6/3/2024 (che, in sostanza, ricalca il testo dei precedenti decreti ministeriali), *“Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponente è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1”*.

Al riguardo, si richiama il parere espresso dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali secondo cui, ai fini dell'attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell'indennità estero.

L'importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.

I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, di risoluzione del rapporto, di trasferimento nel corso del mese; in tali casi l'imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata.

Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili.

I valori contenuti nelle tabelle delle retribuzioni per l'anno 2024 (**allegato n. 2**), sono espressi in euro e, ai fini dell'individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all'unità di euro.

Tali tabelle sono individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppate per settori di riscontrata omogeneità.

Relativamente all'ambito di applicabilità del regime introdotto dall'art. 36 della legge n. 342/2000 (art. 51, c. 8-bis, del D.P.R. n. 917/1986, c.d. TUIR), si rinvia a quanto stabilito nel punto A della circolare n. 86/2001 ([qui disponibile](#)).

Per quanto attiene all'indennità sostitutiva del preavviso, si precisa che anche per tale emolumento l'obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.

Per le modalità di calcolo della relativa contribuzione si rinvia a quanto disposto con il messaggio n. 159 del 30 dicembre 2003 (pubblicata sul portale istituzionale dell'Istituto).

Le retribuzioni di cui al d.m. 6/3/2024 costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

Casi particolari

La retribuzione individuata secondo i criteri illustrati può subire delle variazioni nei seguenti casi:

- passaggio da una qualifica all'altra nel corso del mese;
- mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell'ambito della qualifica di "quadro", "dirigente" e "giornalista", o per passaggio di qualifica.

In questi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.

Un terzo caso è quello in cui maturino nel corso dell'anno compensi variabili (p. es., lavoro straordinario, premi, ecc.). Poiché questi ultimi non sono stati inclusi all'inizio dell'anno nel calcolo dell'importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini dell'individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come avviene, invece, per gli emolumenti ultramensili), occorrerà provvedere a rideterminare l'importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e ridividere il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se per effetto di tale ricalcolo si determinerà un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell'anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere ad un'operazione di conguaglio, per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell'anno in corso.

B) REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE

I datori di lavoro che per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 hanno operato in difformità dalle istruzioni di cui al punto A) che precede possono regolarizzare tali periodi ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con il d.m. 7/10/1993, senza aggravio di oneri aggiuntivi.

Tale regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 giugno 2024.

Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all'1 gennaio 2024 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 marzo 2024

Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2024 per i lavoratori all'estero. (24A01516)

(GU n.66 del 19-3-2024)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto l'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalita' per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, nel modificare l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha confermato le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi;

Visto il decreto interministeriale del 28 febbraio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 18 marzo 2023), relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2023 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2023;

Considerati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneita';

Tenuto conto delle proposte formulate da ANITA con nota del 21 novembre 2023, da CONFETRA con nota del 24 novembre 2023, da ANIA con

nota del 27 novembre 2023, da FNSI con nota del 27 novembre 2023, da INAIL con nota del 28 novembre 2023, da ABI con nota del 29 novembre 2023, da ANEC con nota del 6 dicembre 2023, nonché degli elementi pervenuti dall'ISTAT con nota del 16 novembre 2023;

Rilevata, tenuto conto dell'istruttoria effettuata dalla Direzione generale per le politiche previdenziali ed assicurative, la necessità di provvedere, per l'anno 2024, alla determinazione delle retribuzioni in questione, anche sulla base delle risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, svoltasi il 30 gennaio 2024;

Visto il verbale della citata Conferenza dei servizi del 30 gennaio 2024;

Decreta:

Art. 1

Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2024 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2024, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.

Art. 3

Frazionabilità delle retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Art. 4

Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 6 marzo 2024

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti


TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2024
OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2024

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria	Operai	I		2.294,99	2.294,99
		II	2.295,00	2.429,74	2.429,74
		III	2.429,75	2.564,48	2.564,48
		IV	2.564,49	in poi	2.699,18
	Impiegati	I		2.699,18	2.699,18
		II	2.699,19	3.207,70	3.207,70
		III	3.207,71	3.716,27	3.716,27
		IV	3.716,28	4.224,83	4.224,83
		V	4.224,84	in poi	4.733,35
Industria edile	Operai	Operai			2.295,00
		Operai specializzati			2.523,46
		Operai 4° livello			2.699,18
	Impiegati	Impiegati d'ordine			2.699,18
		Impiegati di concetto			3.107,50
		Impiegati direttivi di VI livello			3.845,84
		Impiegati direttivi di VII livello			4.419,18
Autotrasporto e spedizione merci	Operai	I		2.294,99	2.294,99
		II	2.295,00	2.429,74	2.429,74
		III	2.429,75	2.564,48	2.564,48
		IV	2.564,49	in poi	2.699,18
	Impiegati	I		2.699,18	2.699,18
		II	2.699,19	3.207,73	3.207,73
		III	3.207,74	3.716,27	3.716,27
		IV	3.716,28	4.224,83	4.224,83
		V	4.224,84	in poi	4.733,35
Credito	Ex 1° e 2° area professionale				2.871,63
	Terza area professionale	I livello			2.977,94
		II livello			3.363,92
		III livello			3.749,91
		IV livello			4.059,40
Assicurazioni		Ausiliari			2.665,84
		Impiegati d'ordine			2.912,49
		Impiegati di concetto			3.172,49
		Vice capi ufficio			3.407,50
		Capi ufficio			3.745,84
Commercio - Terziario		Impiegati con funzioni direttive (I livello)			2.926,67
		Impiegati di concetto (II livello)			2.747,50
		Impiegati di concetto (III livello)			2.531,14
		Personale d'ordine (IV livello)			2.441,65
		Altro personale (V livello)			2.358,32
		Altro personale (VI livello)			1.759,98




Trasporto aereo	Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali			4.078,32
	Impiegati con mansioni specifico contenuto profess.con limitata discrezionalità (funz. III categoria)			3.727,47
	Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello)			3.494,98
	Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale)			2.911,66
	Impiegati e operai (VI,VII, VIII e IX livello contrattuale)			2.797,51
Agricoltura	Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria)			1.995,82
	Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria)			1.838,34
	Impiegati con specifiche funzioni (III categoria)			1.701,67
	Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria)			1.620,84
	Operai specializzati super			1.849,98
	Operai specializzati			1.773,31

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria cinematografica		Figure professionali di massimo livello (VII livello)			5.057,50
		Figure professionali intermedie (VI livello A e B)			4.393,46
		Assistenti attività professionali e capi squadra (V livello)			3.800,83
		Maestranze qualificate (III e IV livello)			3.612,50
		Aiuti attività tecniche e professionali (II livello)			2.967,51
		Operai generici			2.734,16
		Generici cinematografici			2.604,18
Spettacolo		Impiegati direttivi			2.880,85
		Impiegati con funzioni direttive			2.587,49
		Impiegati di concetto			2.353,33
		Impiegati d'ordine			2.128,34
		Operai specializzati			2.294,17
		Operai			2.013,58
		Professori d'orchestra			2.734,16
		Artisti del coro			2.065,83
		Tersicorei			2.450,86
	Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale			2.038,33	
Artigianato		Impiegati e operai specializzati			2.719,17
		Impiegati d'ordine e operai qualificati			2.328,34
		Operai			2.147,51




QUADRI VALORI 2024

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria		I		4.733,35	4.733,35
		II	4.733,36	5.632,92	5.632,92
		III	5.632,93	6.532,51	6.532,51
		IV	6.532,52	7.432,08	7.432,08
		V	7.432,09	8.331,69	8.331,69
		VI	8.331,70	in poi	9.231,18
Industria edile		I		4.733,35	4.733,35
		II	4.733,36	5.099,62	5.099,62
		III	5.099,63	5.465,87	5.465,87
		IV	5.465,88	5.832,14	5.832,14
		V	5.832,15	in poi	6.198,37
Autotrasporto e spedizione merci		I		4.733,35	4.733,35
		II	4.733,36	5.632,91	5.632,91
		III	5.632,92	6.532,49	6.532,49
		IV	6.532,50	7.432,05	7.432,05
		V	7.432,06	8.331,61	8.331,61
		VI	8.331,62	in poi	9.231,14
Credito		I livello			3.831,28
		II livello			4.074,21
		III livello			4.601,89
		IV livello			5.485,85
Agricoltura		Unica			3.427,60
Assicurazioni		I		3.920,85	3.920,85
		II	3.920,86	4.327,09	4.327,09
		III	4.327,10	in poi	4.733,34
Commercio - Terziario		I		2.846,68	2.846,68
		II	2.846,69	3.582,53	3.582,53
		III	3.582,54	in poi	4.318,32
Trasporto aereo		I		4.891,65	4.891,65
		II	4.891,66	5.648,75	5.648,75
		III	5.648,76	in poi	6.405,83



DIRIGENTI - VALORI 2024

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria		I		7.038,32	7.038,32
		II	7.038,33	8.334,10	8.334,10
		III	8.334,11	9.629,97	9.629,97
		IV	9.629,98	10.925,84	10.925,84
		V	10.925,85	12.221,71	12.221,71
		VI	12.221,72	13.517,18	13.517,18
		VII	13.517,19	14.813,06	14.813,06
		VIII	14.813,07	16.108,92	16.108,92
		IX	16.108,93	17.405,20	17.405,20
		X	17.405,21	in poi	18.700,97
Industria edile		I		7.038,32	7.038,32
		II	7.038,33	8.334,21	8.334,21
		III	8.334,22	9.630,04	9.630,04
		IV	9.630,05	10.925,90	10.925,90
		V	10.925,91	12.221,76	12.221,76
		VI	12.221,77	13.517,63	13.517,63
		VII	13.517,64	14.813,48	14.813,48
		VIII	14.813,49	16.109,34	16.109,34
		IX	16.109,35	17.405,20	17.405,20
		X	17.405,21	in poi	18.700,97
Autotrasporto e spedizione merci		I		7.038,32	7.038,32
		II	7.038,33	8.334,21	8.334,21
		III	8.334,22	9.630,04	9.630,04
		IV	9.630,05	10.925,90	10.925,90
		V	10.925,91	12.221,76	12.221,76
		VI	12.221,77	13.517,63	13.517,63
		VII	13.517,64	14.813,48	14.813,48
		VIII	14.813,49	16.109,34	16.109,34
		IX	16.109,35	17.405,20	17.405,20
		X	17.405,21	in poi	18.700,97
Credito		I		7.038,32	7.038,32
		II	7.038,33	8.415,49	8.415,49
		III	8.415,50	9.792,66	9.792,66
		IV	9.792,67	11.169,84	11.169,84
		V	11.169,85	12.546,99	12.546,99
		VI	12.547,00	13.924,17	13.924,17
		VII	13.924,18	in poi	15.301,33



Agricoltura		Unica			4.605,00
Assicurazioni		I		6.923,33	6.923,33
		II	6.923,34	8.956,82	8.956,82
		III	8.956,83	10.964,10	10.964,10
		IV	10.964,11	12.958,29	12.958,29
		V	12.958,30	in poi	14.952,47
Commercio - Terziario		I		6.580,85	6.580,85
		II	6.580,86	8.505,01	8.505,01
		III	8.505,02	10.395,85	10.395,85
		IV	10.395,86	in poi	12.286,69
Trasporto aereo		I		7.276,64	7.276,64
		II	7.276,65	10.145,10	10.145,10
		III	10.145,11	13.013,54	13.013,54
		IV	13.013,55	15.816,47	15.816,47
		V	15.816,48	in poi	18.488,36

GIORNALISTI - VALORI 2024

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	
Giornalismo	I		4.458,37	4.458,37
	II	4.458,38	6.037,80	6.037,80
	III	6.037,81	7.617,24	7.617,24
	IV	7.617,25	9.196,68	9.196,68
	V	9.196,69	in poi	10.776,13

24A01516



STRANIERI ALTAMENTE QUALIFICATI: ISTRUZIONI PER IL LAVORO IN ITALIA (CIRCOLARE INTERMINISTERIALE DEL 28 MARZO 2024)

Il d.lgs. n. 152 del 18 ottobre 2023 (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 256 del 2.11.2023), con la **recezione della direttiva (UE) 2021/1883 sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini stranieri che intendano svolgere lavori altamente qualificati in uno Stato membro Ue** (c.d. Carta blu UE), ha modificato l'art. 27-quater del Testo Unico Immigrazione (d.lgs. n. 286/98).

Con l'acclusa **circolare del 28 marzo 2024**, adottata congiuntamente dai ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dell'Interno, sono state pertanto fornite le **istruzioni operative agli Uffici territoriali coinvolti nella gestione degli ingressi in Italia di cittadini extra-UE per motivi di lavoro altamente qualificato** e indicazioni sulla procedura da seguire per la presentazione delle domande agli Sportelli Unici per l'Immigrazione da parte del datore di lavoro.

Le principali novità previste dall'art. 27-quater riguardano l'ampliamento della platea di lavoratori che potranno fare ingresso in Italia tramite questo canale (**tra gli altri, gli stranieri che già soggiornano in Italia in qualità di lavoratori stagionali e i beneficiari di protezione internazionale**) e requisiti meno stringenti previsti sui titoli richiesti (non solo titolo di istruzione superiore di livello terziario, ma, in alternativa, anche qualifica professionale superiore pertinente alla professione specificata nell'offerta di lavoro), la durata del contratto di lavoro e l'importo della retribuzione annuale lorda del contratto di lavoro applicato.

Sono inoltre previste modifiche alla procedura di rilascio di nulla osta, agevolazioni per il ricongiungimento familiare e per la mobilità lavorativa dei titolari di carte blu rilasciate da altri Stati Ue, nonché forme di rafforzamento a impiego e reimpiego di titolari di Carta blu UE, che possono esercitare attività di lavoro autonomo in parallelo ad attività subordinata qualificata e cercare un nuovo impiego in caso di disoccupazione.

Approfondimento sul Portale integrazione migranti, ai seguenti link: [F.A.Q. Cos'è e come si richiede la carta blue Ue? Le risposte alle domande più frequenti](#)



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI
Titolari di U.T.G.
LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA
TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA
BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Lavoro,
Formazione, Istruzione e Famiglia
Servizio politiche del lavoro
TRIESTE

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Servizio Mercato del lavoro
BOLZANO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Lavoro
TRENTO

ALLA REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
PALERMO

ALL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
- Direzione centrale per la tutela,
la vigilanza e la sicurezza del lavoro
- Direzione centrale coordinamento giuridico



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*

ROMA

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo

ROMA

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

- Gabinetto

- D.G.P.I.E.M.

Ufficio VI

ROMA

AL MINISTERO DELL'INTERNO

- Gabinetto

- Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dell'Immigrazione
e della Polizia delle Frontiere

SEDE

AL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

- Gabinetto

- Direzione Generale dell'innovazione tecnologica,
delle risorse strumentali e della comunicazione
- Direzione Generale dei rapporti
di lavoro e delle relazioni industriali

- Direzione Generale delle politiche attive del lavoro

ROMA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione

Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici,
la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

ROMA

Istituto Nazionale di Statistica
Dipartimento per la produzione statistica
Direzione centrale per la Contabilità
nazionale



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*

ROMA

All'I.N.P.S.

ROMA

ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
ROMA

OGGETTO: Decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152 recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la Direttiva 2009/50/CE del Consiglio".

Con il decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152, pubblicato nella G.U. n. 256 del 2 novembre 2023, è stata recepita la Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la Direttiva 2009/50/CE del Consiglio (c.d. Carta blu UE).

Il decreto in oggetto, nell'adeguare l'ordinamento nazionale vigente a quello europeo, si propone di promuovere un regime più attraente ed efficace per l'ingresso di lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi, modificando l'ambito di applicazione soggettiva e prevedendo procedure più rapide, criteri di ammissione flessibili e inclusivi favorendo una mobilità più agevole all'interno dell'Unione.

In virtù delle modifiche apportate all'articolo 27-quater (Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE) del d.lgs. n. 286/1998 (T.U.I.) e tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 22 T.U.I. (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato), sentiti il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e l'Istituto Nazionale di Statistica, si specificano qui di seguito le indicazioni essenziali ai fini dell'ingresso e del soggiorno di cittadini di paesi terzi per lavori altamente qualificati.

1. Requisiti di ingresso

I lavoratori stranieri "altamente qualificati" devono essere in possesso in via alternativa:



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*

- a) **del titolo di istruzione superiore di livello terziario o di una qualificazione professionale di livello post secondario**, rilasciato dall'autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale;
- b) **dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 206/2007 limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate;**
- c) **di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale** di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;
- d) **di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale** pertinente, acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.

2. Ambito di applicazione

La normativa relativa alla Carta blu UE si applica agli stranieri in possesso dei requisiti di cui sopra:

- residenti in uno Stato terzo;
- regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, compresi i lavoratori stagionali, i beneficiari di protezione internazionale, i titolari di un permesso di soggiorno per ricerca e titolari di un permesso di soggiorno ICT nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi dell'articolo 27-quinquies;
- soggiornanti in altro Stato membro;
- titolari della Carta blu UE rilasciata in un altro Stato membro.

Restano esclusi gli stranieri:

- che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui ai seguenti articoli del T.U.I.: 18 (protezione sociale), 18-bis (vittime di violenza domestica), 20-bis (calamità), 22, comma 12-quater (particolare sfruttamento lavorativo), 42-bis (atti di particolare valore civile), nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 (protezione speciale), ovvero hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
- che soggiornano in quanto richiedenti la protezione internazionale, ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, così come



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*

- recepita dal d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre 2005, così come recepita dal d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;
- che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori, ai sensi dell'articolo 27-ter del T.U.I.;
 - che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis del T.U.I. per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
 - che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti, salvo che abbiano fatto ingresso nel territorio nazionale per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intrasocietari ai sensi dell'art. 27 quinquies del T.U.I.;
 - che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lett. a), g), e i) del T.U.I., in conformità alla direttiva 96/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2006, così come recepita dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni;
 - che in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;
 - destinatari di un provvedimento di espulsione, anche se sospeso.

3. Contenuto della domanda

La domanda (Modulo BC) del datore di lavoro, presentata al competente Sportello Unico per l'Immigrazione ai sensi dell'art. 22 T.U.I. , oltre al documento di verifica di cui al comma 2, del medesimo art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 (relativo alla verifica di indisponibilità presso il Centro per l'Impiego competente di un lavoratore già presente sul territorio nazionale, salvo che la domanda di Carta Blu UE riguardi un cittadino di paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato), alla richiesta nominativa, ai documenti circa la sistemazione alloggiativa, alla proposta di contratto di soggiorno, all'impegno a comunicare variazioni, all'asseverazione di cui all'articolo 24-bis comma 2¹ del T.U.I. e fermo restando quanto previsto dal comma 5 ter del citato art. 22, deve indicare a pena di rigetto:

¹ L'asseverazione non è richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 24 bis del T.U.I. (v. elenco delle organizzazioni nel sito istituzionale MLPS link: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/ingresso-e-soggiorno-per-lavoro-in-italia/pagine/semplificazione-procedure-con-le-organizzazioni-datoriali>).



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*

1. la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1, del medesimo art. 27 quater;
2. il titolo di istruzione o qualificazione professionale di livello post secondario; ovvero, in alternativa,
3. l'attestazione del possesso in capo al lavoratore della qualifica professionale superiore, ai sensi del medesimo comma 1, lett. c) e d) dell'art. 27-quater (v. paragrafo 1 "Requisiti di ingresso"), tramite apposita dichiarazione del datore di lavoro richiedente la Carta blu UE, corredata dei contratti di lavoro e/o delle buste paga da allegare alla domanda; ovvero in alternativa,
4. i requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 limitatamente a professioni regolamentate, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se l'iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali ovvero all'accertamento delle specifiche professionalità;
5. l'importo della retribuzione annuale, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'ISTAT e disponibile al seguente link: ([cfr "retribuzioni interne lorde per unità di lavoro dipendente", ultimo aggiornamento annuale disponibile](#))

Con riferimento al titolo di istruzione o qualificazione professionale di livello post secondario di cui al precedente punto 2) deve trattarsi di un diploma rilasciato da una Università ovvero Istituto non universitario al termine di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale, corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 gennaio 2018, recante "[Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13](#)"

Per il **riconoscimento della qualifica professionale superiore, attestata dall'esperienza professionale di cui al precedente punto 3)**, devono essere presentati i seguenti documenti:



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*

- contratto/i di lavoro e/o buste paga (con l'aggiunta facoltativa di lettera di esperienza redatta dal datore di lavoro straniero), relativi al periodo lavorativo svolto che dimostrino lo specifico settore di attività in cui il lavoratore è stato impiegato e la durata dell'esperienza professionale, di almeno cinque anni nel settore per cui si presenta la domanda di Carta blu UE (ovvero di tre anni nei sette precedenti per il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione).

Per il riconoscimento delle qualifiche professionali regolamentate in Italia di cui al precedente punto 4) sono competenti a ricevere le domande, presentate ai sensi del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 206, le autorità indicate all'articolo 5 del medesimo decreto (Elenco Professioni regolamentate e autorità competenti - impresainungiorno.gov.it). La materia è disciplinata dall'articolo 49 del D.P.R. n. 394 del 1999. Nell'istanza prodotta allo Sportello Unico dovrà quindi essere allegato il decreto di riconoscimento.

La documentazione di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4), rilasciata da autorità/soggetti NON appartenenti a Paesi UE, deve essere legalizzata nelle forme di legge (presso la competente Rappresentanza diplomatica italiana o, nel caso dei Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, mediante apposizione dell'apostille ad opera della competente autorità del Paese che ha rilasciato il documento), con traduzione in lingua italiana ed allegata alla domanda di nulla osta – utilizzando la funzione di upload – per poi essere esibita in copia autentica (o copia conforme all'originale) allo Sportello Unico Immigrazione nella fase di sottoscrizione del contratto di soggiorno.

La traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale dalle Autorità diplomatiche o consolari italiane presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere eseguita da un traduttore ufficiale e confermata dalle predette autorità diplomatiche o, nel caso dei Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, mediante apposizione dell' apostille ad opera della competente autorità del Paese che ha rilasciato il documento, oppure dovrà essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano.

Con riferimento al titolo di istruzione superiore e relativa qualifica professionale di livello terziario, nonché alla qualifica professionale regolamentata in Italia, di cui ai precedenti punti 2 e 4, la documentazione deve essere corredata dalla dichiarazione di valore emessa dalla Rappresentanza diplomatica competente per il luogo di conseguimento o, in alternativa, limitatamente ai titoli di istruzione superiore, ivi compresi quelli abilitanti all'esercizio delle professioni regolamentate, è possibile presentare l'attestazione di comparabilità e autenticità



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*

rilasciata dal Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA).

Nei casi in cui la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di Paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato (per esempio i titolari di un permesso di soggiorno per ricerca e titolari di un permesso di soggiorno ICT), il datore di lavoro non è tenuto a presentare i documenti di cui alle lettere a), c) e d) del paragrafo 1. "Requisiti di ingresso" della presente circolare, in quanto già verificati in fase di primo rilascio del titolo stesso.

Per le domande di Carta blu Ue è, altresì, ammessa la trasmissione da parte delle Agenzie di somministrazione (v. circolare congiunta Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 agosto 2023, prot. n. 4518).

4. Accesso al lavoro

Il titolare di Carta blu UE, pur beneficiando di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini, conformemente alla normativa vigente, per i primi dodici mesi di soggiorno sul territorio nazionale può esercitare esclusivamente l'attività lavorativa altamente qualificata per la quale è stato autorizzato. Eventuali cambiamenti del datore di lavoro durante tale periodo sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione (comprensiva anche dell'asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2) relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante, il parere dell'Ispettorato territoriale competente si intende acquisito.

Il titolare di Carta blu UE, durante il periodo di disoccupazione previsto dall'articolo 22, comma 11 del T.U.I., può assumere un impiego in conformità dell'articolo 27-quater.

Il titolare di Carta blu UE può esercitare, in concomitanza all'attività subordinata altamente qualificata, un'attività di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma (art. 14, comma 1, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

È escluso l'accesso al lavoro se le attività dello stesso comportano, anche in via occasionale, l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale. È altresì escluso l'accesso al lavoro nei casi in



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*

cui, conformemente alla legge nazionale o comunitaria vigente, le attività dello stesso siano riservate ai cittadini nazionali, ai cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE.

5. Adempimenti dello Sportello Unico per l'Immigrazione

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro, **non oltre novanta giorni** dalla presentazione della domanda, previo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 2, del T.U.I. ovvero comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa.

Entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore dovrà recarsi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione con il datore di lavoro per la firma del contratto di soggiorno e successivamente presentare domanda di permesso di soggiorno alla Questura competente.

Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, ai sensi dell'articolo 22, comma 6-bis del T.U.I., il lavoratore straniero altamente qualificato, che ha fatto ingresso sul territorio nazionale dopo il rilascio del nulla osta al lavoro e del visto di ingresso, può svolgere immediatamente attività lavorativa, previa comunicazione obbligatoria (Mod. UNILAV) da parte del datore di lavoro ai servizi competenti attraverso i sistemi informatici regionali. Dell'avvenuta comunicazione obbligatoria lo stesso datore di lavoro dovrà dar prova allo Sportello Unico per l'Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Sono confermate le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 27-quater, relative alle ipotesi di rifiuto del nulla osta al lavoro, ovvero di revoca, nel caso che questo sia stato rilasciato, qualora i documenti presentati siano stati ottenuti mediante frode, falsificati o contraffatti, ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui all'art. 22, comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da causa di forza maggiore.

Il nullaosta al lavoro è altresì rifiutato, ai sensi dell'art. 27-quater, comma 10, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per i reati di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo predetto comma 10.

La revoca del nulla osta adottata dallo Sportello Unico è comunicata al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale tramite gli



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*

appositi collegamenti telematici già attivi, anche per le eventuali attività correlate alla successiva revoca del visto d'ingresso, qualora già rilasciato.

6. La comunicazione in luogo della richiesta di nulla osta

L'articolo 27-quater, comma 8, prevede che la richiesta di nulla osta possa essere sostituita, in applicazione dell'art. 27, comma 1-ter, da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o offerta di lavoro vincolante, nel caso in cui lo stesso abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo d'intesa con il quale il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza dei requisiti previsti per l'applicazione della procedura.

In tal caso al lavoratore straniero altamente qualificato è rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. Fermo restando il termine di trenta giorni, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore può soggiornare sul territorio nazionale e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 5, comma 9-bis T.U.I. previa comunicazione obbligatoria ai servizi competenti attraverso i sistemi informatici regionali. Le modalità di sottoscrizione dei citati protocolli saranno rese note con successiva circolare.

7. Adempimenti della Questura per il rilascio del permesso di soggiorno "Carta Blu UE"

Il permesso di soggiorno è rilasciato, a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis T.U.I. e della comunicazione obbligatoria ai servizi competenti attraverso i sistemi informatici regionali, con durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro più tre mesi, negli altri casi.

La Carta blu UE rilasciata a un cittadino di Paese terzo al quale è stata riconosciuta la protezione internazionale, reca, nel campo "annotazioni", la dicitura "Protezione internazionale concessa da (nome dello Stato membro) in data (data)." Nei casi in cui la protezione internazionale è revocata, alla scadenza della Carta blu UE ovvero a seguito della prima richiesta avanzata ai fini dell'aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia è rilasciata, a richiesta, una Carta blu UE di cui al comma 11.

La Carta blu UE rilasciata in base a competenze professionali non elencate nell'allegato I della direttiva (UE) 2021/1883, reca, nel campo "annotazioni", la dicitura "Professione non elencata nell'allegato I".



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*

Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, nel caso sia stato concesso, è revocato nei seguenti casi:

- a) se è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;
- b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;
- c) se risulta che lo straniero non è più in possesso, alternativamente, dei requisiti previsti per l'ingresso, ovvero di un contratto di lavoro valido per un lavoro altamente qualificato;
- d) se lo straniero non ha rispettato le condizioni previste per l'accesso al mercato del lavoro di cui al comma 13;
- e) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per mantenere sé stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione. In tal caso, qualsiasi decisione di revocare una Carta blu UE o di rifiutarne il rinnovo tiene conto delle specifiche circostanze del caso e rispetta il principio di proporzionalità.

8. Ingresso con visto

Ai fini dell'ottenimento del visto d'ingresso, il cittadino straniero dovrà presentare apposita domanda presso la Rappresentanza diplomatico consolare del Paese di stabile residenza o di origine.

All'atto della domanda di visto, il richiedente dovrà mostrare gli originali della documentazione, indicata al precedente paragrafo 3 "Contenuto della domanda" ai punti n. 2), 3) e 4), utilizzati per la richiesta di nulla osta presso il SUI.

La durata del visto d'ingresso sarà pari a quella autorizzata dal nulla osta e comunque non superiore a 365 giorni.

9. Ingresso senza visto per i titolari di carta blu UE rilasciata da altro Stato membro

Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro e in corso di validità può fare ingresso e soggiornare in Italia per svolgere un'attività professionale per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni, previa dichiarazione di presenza al Questore entro il termine di otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato.



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*

Lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da uno Stato membro, dopo dodici mesi di soggiorno legale in detto Stato, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto, al fine di esercitare un'attività lavorativa altamente qualificata per un periodo superiore a novanta giorni, previo rilascio del nulla osta da parte del SUI.

Nel caso in cui lo straniero faccia ingresso nel territorio nazionale, spostandosi da un secondo Stato membro nel quale si era già trasferito quale titolare di Carta blu UE, il termine minimo di soggiorno legale nel predetto Stato membro è ridotto a sei mesi. Entro un mese dall'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta al lavoro con la procedura sopra indicata. Il datore di lavoro indica, a pena di rigetto della domanda, anche i seguenti requisiti:

- a) gli estremi della Carta blu UE valida rilasciata dal primo Stato membro;
- b) gli estremi del documento di viaggio valido.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda completa, la decisione sulla richiesta di nulla osta è comunicata al richiedente e allo Stato membro che ha rilasciato la Carta blu UE.

In caso di circostanze eccezionali, debitamente giustificate e connesse alla complessità della domanda, il termine di cui al precedente periodo può essere prorogato di trenta giorni, informandone il richiedente non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della domanda completa. Si applicano l'articolo 5, comma 9-bis, e l'articolo 27-sexies, comma 5.

La domanda di nulla osta al lavoro può essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale ovvero dal rilascio del nulla osta ove già presente in territorio nazionale, lo straniero dichiara allo Sportello Unico per l'Immigrazione che ha rilasciato il predetto nulla osta la propria presenza nel territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo d'intesa con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 27, commi 1-quater, e 5, si applicano le disposizioni sopra indicate e relative alla comunicazione del contratto di soggiorno, di cui al comma 8 del medesimo articolo.



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*

Il nulla osta è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato nelle stesse ipotesi sopra richiamate e previste ai commi 9 e 10. Al lavoratore straniero altamente qualificato di cui al presente comma è rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno Carta blu UE, ai sensi del comma 11.

Dell'avvenuto rilascio è informato lo Stato membro che ha rilasciato la precedente Carta blu UE. Nei confronti dello straniero, cui è stato rifiutato o revocato il nulla osta al lavoro o il permesso ovvero questo ultimo non è stato rinnovato, è disposta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso in cui la Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta o sia stata revocata.

Anche nei confronti del titolare di Carta blu UE riammesso in Italia si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22, comma 11 del T.U.I.. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato, oltre che nei casi di cui ai commi 9 e 10, nei casi di cui al comma 12, dell'art. 27-quater. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 22, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies del T.U.I..

Ai familiari dello straniero titolare di Carta blu UE in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e del documento di viaggio valido, è rilasciato, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda completa di rilascio, un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, del T.U.I. previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato membro di provenienza e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, del T.U.I..

10. Ricongiungimento familiare

La possibilità di richiedere un nulla osta al ricongiungimento familiare è consentito al titolare di Carta blu UE, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29 del T.U.I..

Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6 del T.U.I., che può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, sussistendone i requisiti. Il permesso di soggiorno del familiare, in presenza delle relative condizioni, può essere rilasciato contestualmente alla Carta blu UE, se le domande sono presentate contemporaneamente.



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*

11. La presentazione delle domande

Le domande saranno presentate al competente Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e avvalendosi del sistema informatizzato attivo per tutte le altre procedure di competenza degli Sportelli Unici.

Si rammenta che per l'inoltro telematico delle istanze sul sito <https://portaleservizi.dlci.interno.it/> è necessario il possesso di un'identità SPID o della CIE. Eseguito l'accesso sopra descritto, è possibile accedere all'area di Richiesta Moduli e selezionare il modulo di richiesta nullaosta al lavoro per il rilascio della Carta Blu Ue (Modulo BC).

Le modalità di compilazione dei moduli e di invio delle domande restano quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono rinvenibili sul manuale pubblicato sull'home page dell'applicativo.

Al fine di consentire una rapida istruttoria delle domande presentate, è stata prevista – nel modello di richiesta – l'allegazione, attraverso una funzione di upload, della documentazione probatoria necessaria che, pertanto, potrà essere esaminata dagli Sportelli Unici per l'Immigrazione senza necessità di convocare i richiedenti per la presentazione della medesima documentazione, che sarà esibita, in originale, all'atto della firma del contratto di soggiorno. Si precisa, al riguardo, che la dimensione massima consentita di ciascun documento da allegare è pari a 2MB.

Alla luce delle indicazioni fin qui esposte, si pregano le SS.LL. di voler informare i Dirigenti degli Sportelli Unici nonché di dare la più ampia diffusione, per il tramite dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione, coinvolgendo, eventualmente, anche gli enti interessati all'applicazione della procedura riguardante i lavoratori altamente qualificati.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che legge per conoscenza, vorrà informare le Questure della Repubblica.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore utile chiarimento.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CEN.LE
POLITICHE MIGRATORIE
AUTORITA' FAMI
M. Forte

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE
POLITICHE DI INTEGRAZIONE
S. Congia